



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Violazione di domicilio anche nello studio professionale

Autore: Redazione | 08/02/2018



Lo studio legale è privata dimora perché non aperto al pubblico indiscriminatamente.

Sei entrato nello studio del tuo ex avvocato per chiedergli dei chiarimenti su alcune pratiche che gli avevi affidato un tempo, ma in merito alle quali sospetti

grossi raggiri. Il professionista però non ti ha voluto ricevere. Questo perché, a suo dire, non solo non lo hai pagato, ma ti sei presentato senza appuntamento e con pretese che lui ritiene assurde. Nonostante la sua palese scusa, hai fatto presente alla segretaria di non voler andare via fino a quando non ti avrà ascoltato. Così sei rimasto nella sala d'attesa. Lei, invece, ti ha invitato ad uscire subito; ti ha anche minacciato: «Se non te ne vai, chiamo i carabinieri». A te la cosa non ha smosso di un millimetro, contento del fatto che avresti potuto raccontare anche alle forze dell'ordine la truffa subita. Si presenta, infine, l'avvocato ma solo per dispensarti una lezione di diritto: è **violazione di domicilio anche nello studio professionale**, afferma. E con questo alza i tacchi in attesa che arrivi la polizia per poterti denunciare. È davvero così? Se il legale dovesse sporgere querela, cosa rischieresti? Può un ufficio essere paragonato alla casa ove si vive? La risposta è stata data da una sentenza della Cassazione depositata ieri **[1]**. Vediamo cosa ha detto la Suprema Corte in questa circostanza.

Introdursi con la forza in un negozio non è la stessa cosa che farlo in un ufficio riservato, un retrobottega o uno studio professionale. Tutte le volte in cui lo spazio non è indiscriminatamente aperto al pubblico, chi vi si intrattiene contro la volontà del titolare commette **violazione di domicilio**. E questo perché tali spazi si possono equiparare alla **privata dimora**. A detta della Corte, quindi, si può configurare il reato di **violazione di domicilio anche nello studio professionale**. Vediamo di comprendere le ragioni di questa sentenza.

Il codice penale **[2]** punisce chiunque si introduca o si trattenga nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, o vi si introduca o trattenga clandestinamente o con l'inganno.

Cosa si intende con il termine «introdursi»? Ci si introduce nel momento in cui si **varca la soglia** dell'abitazione o degli altri luoghi ad essa equiparati.

Cosa si intende con il termine «trattenersi»? Significa permanere in un certo luogo.

Ovviamente perché ci sia il reato di violazione di domicilio è necessario che tali condotte siano in contrasto con la volontà del titolare dell'immobile. Il dissenso non deve essere necessariamente esplicito, potendo desumersi anche da una situazione di fatto o da un comportamento tacito, come nel caso dell'avvocato che

non vuol ricevere il cliente e che glielo fa riferire dalla segretaria. Il dissenso non deve essere necessariamente espresso dal proprietario ma anche da un suo delegato come appunto un convivente o il collaboratore.

Cosa si intende con il termine «abitazione»? È il luogo nel quale normalmente la persona conduce la propria vita domestica.

Cosa si intende con il termine «luogo di privata dimora»? È il luogo nel quale si svolge qualsiasi attività della vita privata che debba esplicarsi al di fuori delle ingerenze altrui.

Il luogo di lavoro non è un luogo di privata dimora se è aperto al pubblico. Solo quegli spazi privati di lavoro, in cui non è ammesso l'indiscriminato accesso di terzi, possono essere equiparati alla privata dimora. Pertanto, lo **studio legale** che riceve su appuntamento o, comunque, non aperto su strada (situazione che esiste solo all'estero e non in Italia) è equiparabile a privata dimora. Risultato: la **violazione di domicilio** prevista dal codice penale e la violenza privata sono configurabili nell'ipotesi in cui l'agente si intrattenga, con minacce ed atteggiamenti intimidatori, all'interno di uno studio legale.

Solo l'anno scorso la Cassazione aveva detto **[3]** che ai fini della configurabilità del delitto di violazione di domicilio, i **luoghi di lavoro** non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano invece nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (nella specie, la corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva ravvisato il reato in un'ipotesi di sottrazione, all'interno di un ristorante, di oggetti che si trovavano in un'area non riservata al titolare dell'esercizio).

Note

[1] Cass. sent. n. 5797/18 del 7.02.2018. **[2]** Art. 614 cod. pen. **[3]** Cass. sent. n. 31345/2017. È configurabile il reato di furto in luogo di privata dimora ex articolo 624-bis del Cp quando l'azione delittuosa venga posta in essere in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale, in luoghi di lavoro, solo laddove essi abbiano le caratteristiche dell'abitazione: ciò che si verifica se e in quanto il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera

privata della persona offesa, dove quindi questa compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento). Non assume invece rilievo che il furto sia commesso in orario notturno o diurno, in orario di apertura o di chiusura, oppure in presenza o in assenza di persone, perché diversamente si avrebbe una tutela sanzionatoria "ad intermittenza" a seconda del momento di consumazione del fatto. È invece essenziale l'apprezzamento del luogo di commissione del furto, nel senso che la tutela rafforzata non può essere estesa indifferenziatamente a tutti i luoghi di lavoro sull'assunto che ivi ovviamente il soggetto vi compie atti della vita privata, dovendosi circoscrivere l'ambito di operatività della disposizione ai soli luoghi di lavoro che presentino le caratteristiche dell'abitazione (l'accertamento in proposito è riservato al giudice di merito) ravvisabili nei soli luoghi di lavoro, o in parte di questi, dove appunto il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi senza il proprio consenso (nella specie, la Corte ha esclusa la configurabilità del reato di cui all'articolo 624-bis del Cp, ravvisando piuttosto quello di cui agli articoli 624 e 625, comma 1, numero 2, del Cp, nella condotta dell'imputato che, in orario di chiusura, infrangendo la finestra dell'esercizio commerciale, si era introdotto in un ristorante asportando una macchina fotografica al titolare: irrilevante era il tempo dell'introduzione, mentre decisivo era il fatto che il furto non era stato commesso all'interno di un locale dell'esercizio che avesse le caratteristiche suindicate, in cui cioè potessero svolgersi atti della vita privata del titolare, in modo riservato e senza possibilità di accesso da parte di estranei). *Autore immagine: unsplash.com*

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 settembre 2017 - 7 febbraio 2018, n. 5797 *Presidente Vessichelli - Relatore Mazzitelli*

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza, emessa in data 9/06/2015, la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma, emessa in data 24/06/2013, con cui l'avv. S.W.M.N. era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque di reclusione, oltre alle spese e ad una provvisoria di Euro 2.000,00, a titolo di danno, in favore della parte civile, pena sospesa, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 614, commi 1 e 2, e 56, 610, cod. pen., per essersi intrattenuto all'interno dello studio legale, ubicato in via (*omissis*), contro la volontà espressa da R.L., e per aver compiuto atti idonei in modo non equivoco a costringere la R. a ricevere una missiva e ad apporvi la firma per ricevuta, minacciando di non andar via dallo studio, sino

all'avvenuto adempimento, e non riuscendo nel proprio intento, per cause indipendenti dalla sua volontà, fatti commessi, in (*omissis*) . 2. La Corte rigettava le censure, avanzate in sede d'appello, dalla difesa dell'imputato, circa la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio, con conseguente nullità della sentenza, assumendo la regolarità della notifica eseguita a mani di un dipendente del difensore domiciliatario. La Corte riteneva, altresì, fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sussistendo i presupposti di entrambi i reati contestati, in considerazione dell'inclusione dello studio legale nella nozione di domicilio e della riconducibilità al delitto di violenza privata degli atti posti in essere al fine di coartare la volontà della parte lesa. 3. S.W.M.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando: 3.1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli art. 177, 178, 179 e agli art. 161 e 162 cod. proc. pen., per nullità del decreto di citazione a giudizio, avanti alla Corte d'Appello. Il decreto di citazione a giudizio era stato notificato, presso lo studio del difensore domiciliatario, dopo la revoca personale di tale elezione di domicilio, con contestuale indicazione del nuovo domicilio in via (OMISSIS) , indirizzo presso il quale, in effetti, era poi stato notificato l'estratto contumaciale. Da ciò deriverebbe l'invalidità della notifica. 3.2) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza degli art. 157, 161, 163, 168, 171, cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 148, terzo comma, cod. proc. pen., per nullità della notificazione dell'avviso, ex art. 415 bis codice di rito, e del decreto di citazione a giudizio del primo grado, tempestivamente eccepita nel primo grado di giudizio, in considerazione della mancata identificazione delle generalità della persona, che in assenza del difensore di fiducia, aveva ricevuto l'atto, operazione da ritenersi essenziale, quale unico mezzo di conoscenza per il notificante. 3.3) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., per la ricorrenza di un'apparente motivazione, in relazione agli art. 546 e 125 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza. Secondo parte ricorrente, i giudici sarebbero incorsi nell'inosservanza delle disposizioni penali, di cui agli art. 614 e 610 cod. pen., oltre che in profili di illogicità della motivazione, con contestuale violazione dell'art. 192, codice di rito. Nel caso in esame, non ricorrerebbe, in capo al titolare, un legittimo "ius excludendi", indispensabile per la ravvisabilità della violazione dell'art. 614 cod. pen., posto che l'odierno ricorrente doveva ritirare dei documenti consortili ed il luogo in questione era, per l'appunto, un ufficio dell'amministrazione del consorzio, individuato quale luogo di custodia e di ritiro dei documenti in questione, così come emergente dalla documentazione in atti e specificamente indicata nel ricorso. Ciò, tanto più considerata la mancanza di un danno effettivo, avvertito dalla R. , a causa della condotta del S. , determinata dal rifiuto arbitrario opposto dalla prima ad una richiesta di rilascio copie di documentazione, avanzata dal secondo, nell'interesse di un consorziato. Inoltre, non erano state considerate le

innumerevoli contraddizioni, rinvenibili nei costituiti testimoniali, tra cui le dichiarazioni, rese dalla R. , imprecise, in relazione all'orario di arrivo delle testi, P. e Pa. , anch'esse cadute in contraddizione. Con riferimento, invece, alla sussistenza del reato di violenza privata, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, l'elemento soggettivo era insussistente, non avendo la R. subito alcuna turbativa e non essendo l'azione dell'imputato idonea a coartare psicologicamente la volontà della prevenuta. 3.4) Violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen., per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., essendo i reati, commessi in data 8/04/2008, estinti per intervenuta prescrizione, ancor prima della notifica dell'estratto contumaciale.

Considerato in diritto

1. Va detto, innanzitutto, che il motivo, afferente la nullità del decreto di citazione a giudizio avanti alla Corte d'Appello, si palesa inammissibile, perché palesemente infondato. La revoca di elezione di domicilio, asseritamente avvenuta in data 19/09/2014, non è stata rinvenuta in atti né, tanto meno, è stata allegata al ricorso, a riprova di tale asserto, alcuna documentazione. Per di più, siffatto assunto risulta smentito dalla constatazione del mantenimento del domicilio, da parte dell'odierno ricorrente, anche in grado d'appello, presso il difensore. Ciò, tanto più, se si considera che l'eccezione di nullità, relativa alla notifica del decreto di citazione a giudizio, avrebbe dovuto essere tempestivamente avanzata, trattandosi di eccezione di natura intermedia, soggetta a sanatoria, in caso inverso (Cass. Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015 - dep. 20/01/2016, Moscatiello, Rv. 26571001). 2. Analogamente, va disattesa l'ulteriore eccezione, tempestivamente avanzata in primo grado, in relazione alla notifica dell'avviso, ex art. 415 bis cod. proc. pen., circa la mancata identificazione della persona, dipendente dello studio professionale, che materialmente ritirò l'atto. Al riguardo, a fronte della motivazione della Corte, incentrata sulla sufficienza dei dati, emergenti dalla relata di notifica, va osservato che l'imputato non ha né dedotto né provato la loro falsità, adempimento, questo, reso possibile dalla formulazione dell'art. 168, cod. proc. pen., dalla quale è stata espunta l'attestazione dell'efficacia probatoria della notifica "fino a querela di falso" (Cass. n. 10113/2007, RV n. 236108, 44687/2004, RV n. 230315, 17737/2008, RV n. 239785). 3. Le ulteriori motivazioni attengono, in parte, al giudizio di merito, quali, per l'appunto, le censure, pertinenti alla valutazione dei costituiti testimoniali, assunti nel corso del procedimento, e, in parte, alla configurabilità o meno delle ipotesi criminose, relative alla violazione di domicilio, inclusiva di uno ius excludendi, ed al tentativo di violenza privata, considerati l'elemento oggettivo e soggettivo delle fattispecie criminose. Quest'ultime censure, pur non potendosi ritenere manifestamente infondate e, in quanto tali qualificabili come ammissibili, non sono accoglibili. Al riguardo, va considerato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale lo studio professionale è equiparabile ad una privata dimora, stante la mancata

apertura indiscriminata al pubblico (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 - dep. 22/06/2017, D'Amico, Rv. 27007601; Sez. 5, n. 879 del 27/11/1996 - dep. 05/02/1997, Lo Cicero, Rv. 20690501). Ne consegue la correttezza della motivazione, svolta dai giudici di merito, nel caso di specie, ancorché connotato dall'ubicazione, presso lo studio legale in questione, della sede di un consorzio. Parimenti, va posta in evidenza la congruità e completezza della motivazione, contenuta nel provvedimento impugnato, circa la ricorrenza dei reati, sopra indicati, con riferimento al lasso di tempo, nel quale si protrasse l'azione del S. , ed alle modalità di induzione, poste in essere da quest'ultimo. 3.4 Cionondimeno, tenuto conto del lasso tempo massimo prescrizione, pari a sette anni e mesi sei, e del periodo di sospensione equivalente a giorni 84, va rimarcato che nelle more del giudizio i reati si sono estinti per intervenuta prescrizione, in data 1/01/2016, ragion per cui occorre procedere all'annullamento della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Per le motivazioni esposte, il ricorso va rigettato agli effetti civili, con contestuale condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori ex lege.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.